

3



RG Nr. 75/19

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro

Composta dai Magistrati

Dr.	Presidente
Dr.	Consigliere
Dr.	Consigliere Rel.

SENTENZA

Nella causa promossa con reclamo ex art. 1 comma 58 legge n. 92/12 depositato in data 25 gennaio 2019

Da
con sede in in
persona del non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante e
procuratore della società per procura
rappresentata e difesa dagli avvocati
del Foro di Firenze (e del
Foro di Venezia (unitamente e disgiuntamente tra loro, ed elettivamente
domiciliata nello Studio del secondo in come per procura
rilasciata in calce al presente atto. Per le comunicazioni di cancelleria si indica il seguente numero
di fax: e il seguente indirizzo di posta elettronica pec:

reclamante

Contro



nato n. _____ e residente a _____
(), rappresentato e difeso dagli avv.ti _____
[C.F. _____], giusta procura allegata
alla presente memoria di costituzione depositata in via telematica, con la quale ritualmente si
costituisce nel presente giudizio, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi
procuratori in _____, i quali dichiarano di voler ricevere avvisi e/o
comunicazioni al seguente numero di fax: _____ ovvero al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: _____

reclamato

Oggetto: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di VERONA n. _____ comunicata in data
28.12.2018

In punto: impugnazione licenziamento disciplinare

CONCLUSIONI:

Per parte reclamante:

In via principale:

- accogliere il presente reclamo e, per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza n. _____
emessa dal Tribunale di Verona e pubblicata in data 28/12/2018, dichiarando la pronuncia, per le
motivazioni esposte in atti, meritevole di riforma e dichiarando inammissibili e/o infondate in fatto
ed in diritto le domande del sig. _____ formulate nel ricorso introduttivo del giudizio, con
conseguente obbligo, a carico del sig. _____ di restituzione di tutto quanto pagato dalla Società in
esecuzione dei provvedimenti di primo
grado;

In via subordinata e con espressa riserva di gravame:

- accogliere il presente reclamo e, per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza n. _____
emessa dal Tribunale di Verona e pubblicata in data 28/12/2018, dichiarando che al _____
spetta, al più, l'indennità minima di legge pari a n. 12 mensilità, con conseguente obbligo di
restituzione, a carico del sig. _____, della differenza fra quanto già pagato dalla Società in
esecuzione dei provvedimenti di primo grado quanto dovuto all'esito del presente giudizio;

In via ulteriormente subordinata e con espressa riserva di gravame:

- nell'ipotesi di riproposizione delle domande non accolte del ricorrente, detrarre da quanto
risultasse dovuto, a titolo di aliunde perceptum e/o percipiendum, gli importi eventualmente
percepiti dal sig. _____. In ogni caso, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.

Per parte reclamata



In via preliminare: dichiarare inammissibile il reclamo proposto perché manifestamente infondato ex art. 348 bis c.p.c. e in ogni caso inammissibile poiché i motivi di reclamo si pongono in tutto o in parte in violazione del requisito di specificità previsto dagli artt. 342 c.p.c. e 434 c.p.c.

NEL MERITO: respingersi il reclamo e tutte le domande ed istanze formulate anche in via istruttoria dalla società nessuna esclusa, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare integralmente l'impugnata sentenza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di reclamo depositato in data 25.01.19 la società instava per la riforma della sentenza di primo grado con cui il giudice del lavoro di Verona, nel confermare l'ordinanza emessa dallo stesso ufficio nella fase sommaria, accoglieva l'impugnazione del licenziamento proposto da nei confronti della premenzionata società, ritenendo non sussistente la giusta causa, ma, in applicazione dell'art. 18 comma 5 legge n. 300/1970, dichiarando risolto il rapporto con pagamento da parte della società di 18 mensilità della retribuzione globale di fatto e rifusione delle spese di lite.

Il giudice di primo grado, rispetto ai fatti oggetto di addebito (10 condotte concentrate tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015), riteneva provate alcune delle condotte contestate; in particolare a) la condotta relativa alla scontistica eccessiva e non autorizzata del 23.11.14 (contestazione del 26.01.15) e b) quella relativa al periodo da giugno a dicembre 2014 contestata con lettera del 30.01.15; c) la mancata partecipazione ad un corso sulla sicurezza cui il lavoratore aveva in precedenza aderito; d) la mancata denuncia della perdita delle chiavi; e) la vendita con prezzo al di fuori dei limiti della scontistica di una cabina doccia di cui alla contestazione del 17.02.15.

Tuttavia il tribunale reputava tali condotte non così gravi da integrare una giusta causa di recesso quanto piuttosto sufficienti a giustificare la tutela indennitaria del quinto comma che liquidava in 18 mensilità tenuto conto dell'anzianità del lavoratore (assunto dal 27 agosto 2008) e delle dimensioni aziendali.

Il Tribunale evidenziava altresì come la domanda di licenziamento ritorsivo azionata in fase sommaria, non fosse stata riproposta in fase di cognizione e quindi doveva ritenersi definitivamente abbandonata.

2. Avverso la sentenza proponeva reclamo la società la quale evidenziava di aver eseguito la sentenza corrispondendo all'interessato quanto liquidato dal giudice anche in punto spese; importi di cui chiedeva la restituzione in ipotesi di riforma della sentenza. In caso di rigetto del reclamo principale instava per la riduzione dell'indennità liquidata dal giudice in ragione del parametro minimo delle 12 mensilità.



Si costituiva ritualmente in giudizio il reclamato che instava per il rigetto del reclamo di cui eccepiva l'inammissibilità per manifesta infondatezza e per difetto di specificità.

La Corte disposta la comparizione delle parti al fine di verificare con le stesse la possibilità di comporre in via bonaria la controversia, constatata l'impossibilità di un accordo, all'esito della discussione, sulle conclusioni in epigrafe indicate, all'udienza del 16 ottobre 2017 tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo di reclamo la società contestava la decisione giudiziale nel punto in cui il giudice, nel richiamare integralmente le proprie valutazioni della fase sommaria, attesa l'identità dell'estensore, aveva errato nel ritenere illegittimo il recesso, ignorando a proprio avviso quanto emerso dalle prove orali e documentali dimesse.

In particolare riteneva la reclamante che gli episodi ritenuti provati dal giudice, ma non così gravi da determinare il recesso intimato per giusta causa, deponessero per legittimità del recesso.

La reclamante valorizzava l'episodio della sparizione delle chiavi e conseguente omessa denuncia da parte del che all'epoca era l'unico responsabile del punto vendita in qualità di vice gestore.

Riteneva altresì rilevante sotto il profilo disciplinare anche la condotta della sparizione di un carrello, bene aziendale, che in sede di giustificazioni il lavoratore confermava di non aver denunciato come furto.

Assumeva che anche la sparizione della banconota di 500 euro era rilevante in quanto trattavasi di denaro utilizzato temporaneamente dall'interessato prima della consegna alla cliente che l'aveva trovata per caso; ed ancora che gli sconti praticati dal al di fuori della procedura aziendale e con riduzioni superiori a quanto consentito, fossero condotte di gravità sufficiente a giustificare il recesso.

Richiamava anche gli altri addebiti assumendo che all'esito delle prove raccolte dovevano ritenersi provati e soltanto erroneamente ritenuti irrilevanti o non gravi dal giudice di prime cure.

Con il secondo motivo contestava la decisione in punto di proporzionalità.

Con il terzo motivo, censurava la decisione che era stata assunta dal Tribunale richiamando integralmente l'ordinanza sommaria e senza prendere in considerazione i motivi di impugnazione, tra i quali figurava anche l'omessa valutazione della contestazione relativa alla frase pronunciata dal in occasione della campagna "slow mover" di cui alla lettera di contestazione del 26 gennaio 2015; episodio neppure esaminato dal giudice di primo grado.



Con ultimo e quarto motivo contestava la misura risarcitoria stabilita dal giudice tenuto conto delle modalità di condotta osservate dall'interessato e dei criteri normativi previsti dall'art. 18 comma 5 legge n. 300/1970 applicato dal giudice di Verona.

Il reclamato nel costituirsi in giudizio richiamate le pronunce a sé favorevoli contestava integralmente il reclamo di cui eccepiva l'inammissibilità e infondatezza.

4. In via preliminare e di rito vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla parte reclamata, che pur non motivando espressamente la doglianza presente nelle proprie conclusioni, ha eccepito l'inammissibilità del proposto reclamo.

Trattasi di eccezione non fondata poiché la società reclamante aveva indicato le parti della sentenza impugnate e le ragioni di diritto e di fatto a sostegno delle proprie censure. Il reclamato infatti si era difeso nel merito riportandosi anche alle allegazioni difensive del primo grado.

Né peraltro è condivisibile l'assunto della parte reclamata che la mera riproposizione delle argomentazioni difensive svolte in primo grado possa comportare la invalidità di un atto dal cui esame, sia la Corte che la controparte, erano stati posti nella condizione di comprendere quali fossero i punti contestati della decisione impugnata, senza alcuna necessità, per l'impugnante, di utilizzare formule sacramentali (cfr. Cass. 13535/18).

5. Superate le eccezioni preliminari la Corte ritiene fondati i primi due motivi di reclamo, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, per le ragioni che seguono.

Il licenziamento per giusta causa intimato dalla società con lettera di data 13 marzo 2015 (cfr. doc. 24 parte reclamante), era stato fondato sulle contestazioni disciplinari del 26.01.15, 30.01.15, 17.02.15 (cfr. docc. 20,21,22 parte reclamata); episodi che il giudice aveva preso in modo puntuale, concludendo per l'illegittimità del recesso.

In particolare con l'ordinanza sommaria (richiamata integralmente anche nella sentenza impugnata), il giudice evidenziava che:”.. *La complessità e la quantità delle contestazioni disciplinari mosse al ricorrente dalla società convenuta rende opportuna la disamina dei singoli addebiti alla luce dell'istruttoria testimoniale e delle produzioni documentali.*

Lettera del 26.1.2015

1) Smarrimento delle chiavi

La convenuta ha contestato al ricorrente che nei primi mesi di dicembre 2014 egli aveva riferito al signor specialista coordinatore mondo garden, di avere smarrito le chiavi del punto vendita di Sia il responsabile in questione sia la sig.ra , impiegata amministrativa del punto vendita lo avrebbero sollecitato più volte facendo presente la necessità che il responsabile del punto vendita si recasse dai carabinieri per effettuare la denuncia di smarrimento. Il ricorrente invece avrebbe ritenuto di non completare attività e avrebbe detto che avrebbe continuato a cercare



tale chiavi finché non l'avesse trovate. I dipendenti predetti avrebbero continuato ad insistere con il ricorrente per convincerlo ad effettuare la denuncia presso l'autorità competente ma nonostante ciò il ricorrente non aveva ritenuto opportuno effettuarla continuando ad esporre punto vendita di beni in esso custoditi rilevante rischio senza informare ciò i suoi diretti responsabili.

La teste ha riferito: Le chiavi che aprono e chiudono il negozio e attivano e disattivano gli allarmi erano tenute da quattro persone e cioè A seconda dei turni ciascuno utilizzava le chiavi per apertura e chiusura. Verso la fine del 2014 il collega mi ha detto che aveva smarrito le sue chiavi. Non mi risulta che l'azienda abbia comunicato istruzioni per iscritto sul comportamento da adottare in caso di smarrimento delle chiavi. Non era mai successo prima un episodio di questo tipo. Parlando con avevo detto che era meglio che si facesse una denuncia per evitare che qualcuno potesse utilizzare le chiavi per accessi abusivi. Il ricorrente mi disse che invece avrebbe continuato a cercarle finché non le avesse trovate. Non mi risulta che le abbia trovate e pertanto per un periodo non ha fatto le operazioni di chiusura del punto vendita. Dopo che il ricorrente è andato via con l'arrivo del nuovo gestore abbiamo fatto la denuncia e abbiamo sostituito i cilindri di tutte le porte del punto vendita.

Le dichiarazioni della teste confermano quanto dichiarato per iscritto dal sig. (doc. 12 di parte convenuta) il quale riferisce che il ricorrente gli aveva detto di aver perso le chiavi del negozio e che non avrebbe fatto denunce carabinieri perché "le avrebbe sicuramente trovate"

Nell'istruttoria pertanto non ha trovato conferma quanto allegato da parte ricorrente e cioè che egli non avrebbe mai riferito ai propri colleghi di aver perso le chiavi, ma soltanto averne autorizzato il prelievo dall'ufficio in favore di alcuni addetti alle vendite e che egli si sarebbe adoperato per ottenere la restituzione da parte dei dipendenti che le stavano utilizzando.

2) Sparizione carrello

La società convenuta ha addebitato al ricorrente di aver omesso la denuncia conseguente alla sparizione di un carrello con piattaforma bassa. Il ricorrente nel proprio atto introduttivo ha sostenuto che egli non era responsabile direttamente dello smarrimento il carrello, che peraltro era mancante già da oltre un anno, avendo sul punto sempre fatto rispettare la procedura vigente (che prevede di consegnare carrello clienti soltanto previo deposito di regolare documento di identità)

Sul punto la teste ha riferito: "Noi abbiamo dei carrelli particolari con una piattaforma che vengono usati dai clienti per il trasporto di materiali pesanti ed ingombranti. Erano 5 e ad un certo punto ne sono rimasti 4. Io suggerii al ricorrente di fare la denuncia perché si tratta di un cespite del negozio e quindi per prassi si deve fare la denuncia di quello che sparisce. Di fatto il ricorrente non ha fatto mai la denuncia senza spiegare il perché. La denuncia è stata fatta solo quando è arrivato il nuovo gestore" Anche in questo caso pertanto l'istruttoria ha confermato le



circostanze addebitate cioè l'omessa denuncia di smarrimento o di furto del carrello di proprietà aziendale. Come si è visto il ricorrente nel proprio atto di introduttivo del giudizio non ha fornito spiegazioni sulla mancata denuncia del furto del carrello.

3) Banconota smarrita

La società convenuta nella lettera 26 gennaio 2015 ha addebitato al ricorrente un fatto avvenuto nell'estate dell'anno precedente: una cliente aveva trovato per terra davanti ad una cassa una banconota da € 500 e l'aveva consegnata alla cassiera. La cassiera aveva segnalato il fatto alla ricorrente in qualità di responsabile del punto vendita e quest'ultimo aveva chiuso la banconota in una busta allegando copia della carta di identità della persona che l'aveva trovata. Il ricorrente aveva posto la busta nella cassaforte sostenendo che, se entro un mese nessuno fosse venuto a reclamarla, la banconota sarebbe stata consegnata alla cliente che l'aveva trovata. Trascorso una settimana dall'accaduto, la "boxista" avvertiva l'impiegata amministrativa, signora , del fatto che il ricorrente aveva aperto la busta ma non aveva riscontrato la presenza della banconota.

La teste : "Mi è stato riferito che una cliente aveva trovato davanti ad una cassa per terra una banconota da 500 euro e l'aveva detto alla cassiera. La cassiera ha chiamato il ricorrente e lui ha inserito la banconota in una busta che è stata messa in cassaforte in ufficio. Il ricorrente disse alla cliente che nel caso in cui entro 30 gg. nessuno avesse reclamato la banconota, questa sarebbe stata consegnata alla cliente che l'aveva trovata. Non mi risultano disposizioni scritte dell'azienda su questo tipo di eventi anche perché si tratta dicasi piuttosto rari. Mi è stato riferito che il sig.

ha aperto dopo un po' di tempo, non dire se una settimana o dieci giorni, ha aperto la busta e prelevato la banconota. Io, che avevo le chiavi della cassaforte, ho verificato che nella cassaforte vi era una busta. Sulla busta che ho visto vi era scritto il nome e l'indirizzo e numero di telefono della cliente che aveva trovato la banconota. Ho visto che la busta era aperta ed era vuota, comunque non conteneva la banconota. Io non ho chiesto spiegazioni al ricorrente e mi sono limitata a fare la fotocopia della busta. La società convenuta ha valorizzato anche le dichiarazioni prodotte come documenti 14 e 15 e rilasciate da altri dipendenti (

La sig.ra riferisce che la cassaforte fu aperta dal ricorrente. Tuttavia la dipendente non riferisce di aver assistito direttamente all'apertura della busta e prelievo della banconota da parte del ricorrente, ma dichiara soltanto di avere saputo successivamente che il ricorrente e l'aveva utilizzata per acquisto di cibo e bevande.

Non vi è la prova quindi di una appropriazione della banconota da parte del ricorrente. Peraltro tale condotta non è stata neppure addebitata al ricorrente nella lettera di contestazione, in cui l'azienda convenuta si limitava a riferire la circostanza relativa alla sparizione della banconota dalla cassaforte.



4) Sconti eccessivi

La società convenuta ha contestato alla ricorrente di avere praticato sconti eccessivi agli amici o parenti che si recavano periodicamente in punto vendita, in palese violazione delle regole aziendali. Viene riportato a titolo di esempio gli sconti praticati nello scontrino del 23 novembre 2014.

Il ricorrente contesta di aver praticato sconti ad amici e parenti e afferma che in ogni caso la scontistica applicata alle vendite contestate era stata autorizzata o addirittura imposta dalla stessa convenuta. Il ricorrente sostiene di avere in questi casi seguito la procedura aziendale, che prevedeva la stampa di un foglio di ribasso e l'inserimento nel foglio di ribasso del giustificativo a supporto allo sconto operato. Da tale foglio di ribasso si sarebbe potuto verificare che si trattava di sconti applicati nei casi previsti dall'azienda e cioè per i prodotti danneggiati, obsoleti, invendibili, di fine stagione o oggetto di esposizione.

L'accertamento della fondatezza dell'addebito disciplinare deve essere limitato esclusivamente alla merce indicata nello scontrino del 23 novembre 2014. Infatti le altre contestazioni di pregressi comportamenti sono generiche e comunque tardive.

Il teste ha riferito di aver seguito il punto vendita di nel periodo in cui gestore titolare era la signora e di non avere in quel periodo riscontrato anomalie con riferimento all'applicazione delle direttive aziendale materia di sconti. Il teste ha riferito: che il gestore non può andare al di sotto del prezzo di costo; può fare sconti al 50% su campioni e cioè su merce presente in singole unità; per fare sconti fuori dalle regole ordinarie è necessario avere l'autorizzazione dell'area manager o presentare un progetto che deve essere compatibile con il conto economico.

Il teste ha riferito che, in quanto rappresentante dell'azienda per le vendite in un progetto denominato , aveva verificato che presso il punto vendita di erano stati venduti con sconti taluni prodotti che non sarebbero rientrati in tale progetto: "pertanto ho ritenuto che non si poteva trattare di sconti autorizzati dalla sede o quanto meno nell'ambito di questo progetto si trattava di sconti non riscontrabili presso altri negozi sia per la percentuale sia per il valore e per la quantità. Si trattava gli articoli ripetuti e quindi non poteva trattarsi di campioni"

La teste ha riferito: "E' possibile applicare degli sconti in casi particolari e cioè quando l'articolo è rovinato oppure soggetto a smaltimento. Gli addetti alla vendita possono fare sconti entro il 10% e il sistema non consente di applicare sconti superiori. Infatti lo sconto deve essere inserito a computer e ciascuno entra con la propria password e livello di abilitazione. Il responsabile è abilitato ad applicare sconti di percentuale superiore. Io alla mattina faccio la stampa di tutti gli sconti e ribassi applicati nella giornata precedente. Io vedevo che spesso vi



erano sconti di percentuali rilevante, applicati anche su più articoli acquistati dal medesimo cliente. Ho visto anche articoli fatti pagare il 10% del prezzo di listino. Le cassiere o boxiste che passavano questi sconti per il pagamento riferivano che venivano praticati solo per gli stessi clienti che erano uno o due solamente. Non si trattava di una prassi generalizzata per tutti i clienti. Per sentito dire ho saputo che si trattava di persone conosciute dal ricorrente, anche perché era lui che accompagnava il cliente per fare vedere la merce e dire quale sconto poteva fare su quella merce. La cosa si è ripetuta per un bel po'. Non ho parlato di questa cosa con il ricorrente.

Il teste dipendente della convenuta presso il punto vendita di dal settembre 2014 al gennaio 2015, ha riferito "io come addetto alla vendita non potevo applicare sconti e dovevo rivolgermi responsabile del punto vendita. Non mi risulta che ricorrente applicasse sconti particolari per determinati clienti. delle prove testimoniali e documentali dedotte in causa si deve ritenere che l'azienda convenuta non abbia dimostrato l'addebito relativo alla generica scontistica non autorizzata. Le contestazioni nella maggior parte appaiono generiche e anche tardive, tenuto conto anche del fatto che dalle prove testimoniali è emerso che l'impiegata stampava quotidianamente il resoconto della scontistica applicata e l'area manager era in grado di verificare direttamente la corretta applicazione degli sconti.

Per quanto riguarda invece gli sconti contestati specificamente con riferimento allo scontrino del 23 novembre 2014, il ricorrente non ha dimostrato il proprio assunto cioè che gli sconti applicati oltre i normali margini autorizzati dalla direzione fossero riferiti ad articoli danneggiati ovvero obsoleti ovvero invendibili ovvero destinate all'esposizione

5) Acquisto panettoni

La società convenuta ha contestato al ricorrente anche di avere consegnato solo in data 29 dicembre 2014 una fattura relativa all'acquisto di panettoni per i dipendenti, fattura datata 19 dicembre 2014, e di aver consegnato con ritardo all'impiegata euro 30, quale resto della somma consegnata da quest'ultima per provvedere all'acquisto di tali doni natalizi.

La circostanza è stata confermata sostanzialmente dalla teste

6) Ammanco di 30 euro

La convenuta ha contestato inoltre al ricorrente di non essersi attivato per eseguire i necessari accertamenti in ordine ad un ammanco dalla cassaforte dell'ufficio di euro 30, segnalato dalla e di avere risposto alle sollecitazioni della collega, dicendo che non avrebbe detto niente al capo area. Anche tale circostanza è stata confermata dalla teste la quale ha precisato che l'ammanko fu ripianato utilizzando le somme lasciate in eccesso dai clienti come resto.

7) Mancata presentazione al corso sicurezza



La società convenuta contesta al ricorrente di non essersi presentato presso la sede amministrativa di _____ per seguire il corso dirigenti in materia di sicurezza, pur avendo confermato la sua partecipazione. Il ricorrente non contesta la circostanza, ma sostiene di aver avvisato la convenuta delle difficoltà economiche in cui si trovava e che gli impedivano di anticipare somme per il pagamento di vitto e alloggio relativi a tale corso. La convenuta, secondo il ricorrente, avrebbe dapprima assicurato al _____ che avrebbe provveduto ad anticipare le spese e poi, solo il giorno prima, aveva comunicato che non vi era tale possibilità.

La teste _____ ha riferito che il giorno stesso della partenza il ricorrente le comunicò che sarebbe passato dall'ufficio per ritirare un anticipo delle spese occorrenti per la trasferta a _____

La teste rispose tramite SMS che tale anticipo non spettava in quanto non previsto per i dipendenti di secondo livello. A questo punto il ricorrente comunicò alla collega di disdire in generale la sua partecipazione al corso: "lui disse che non voleva o non poteva anticipare i soldi delle spese"

Le prove testimoniali pertanto non hanno confermato la versione del ricorrente, secondo la quale l'azienda si sarebbe impegnata ad anticipare le spese della trasferta e poi non avrebbe mantenuto tale impegno.

8) Contestazioni di cui alla lettera 30.1.2015

Scontistica

La società convenuta ha contestato la circostanza, rilevata solo in quella data a seguito di un controllo amministrativo effettuato. Secondo l'azienda il ricorrente avrebbe autorizzato la vendita di merce offerta alla clientela, in perfette condizioni d'uso, applicando una scontistica "non solo al di fuori delle regole aziendali ma anche oggettivamente esorbitante al di fuori di ogni logica commerciale. Sempre dagli stessi controlli sarebbe emerso che la predetta scontistica sarebbe stata applicata in favore di persone di sua esclusiva conoscenza".

La contestazione è supportata un elenco di prodotti venduti nel periodo tra il giugno e il dicembre 2014 sui quali risulta applicato uno sconto avente percentuale in molti casi tra l'80 e il 90%. Anche con riferimento a tali contestazioni il ricorrente sostiene che si tratti di sconti rientranti nelle normali procedure e cioè per articoli a campione, danneggiati, obsoleti, in esposizione. Tuttavia il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza dei presupposti per l'applicazione di sconti di così grande rilevanza e le prove testimoniali non hanno confortato le sue affermazioni.

Contestazioni di cui alla lettera del 17.2.2015

9) Cabina doccia

La società convenuta ha contestato alla ricorrente di aver ordinato in data 20 ottobre 2014 al signor _____, addetto al reparto arredo bagno, di smontare una cabina doccia e di posizionarla in magazzino sopra un bancale, in quanto merce difettosa, dicendo che sarebbe



passato a ritirarla successivamente una persona di sua conoscenza e chiedendo al collega di recuperare dei pezzi mancanti da altra cabina in esposizione. Inoltre la cabina doccia era stata venduta al prezzo di euro 40 anziché al prezzo originario di listino di euro 499,99 poi ritirata dalla cliente identificato con il nome di _____ che dichiarava che l'avrebbe montata in casa dello stesso _____. L'azienda contestava quindi alla ricorrente di aver venduto un prodotto in buone condizioni con una scontistica del tutto al di fuori delle regole aziendali e della logica commerciale, comunque facendo in modo che la vicenda avesse degli effetti favorevoli per il lavoratore incolpato.

Il teste _____ ha confermato le circostanze sopra indicate nella lettera di contestazione e ha precisato di aver saputo dal trasportatore che la cabina era stata portata a casa del ricorrente. "Ho visto poi lo scontrino di vendita e ho visto che era stato fatto uno sconto ma non ricordo di quanto". il teste _____ ha comunque precisato che si trattava di una cabina doccia in esposizione.

La teste _____ ha riferito di aver saputo circostanze sopra riportate dal collega _____ e di aver saputo anche che la cabina era stata comprata dal ricorrente con applicazione di un rilevante sconto, circa del 70- 80%.

10) Uso della "giraffa"

Al ricorrente si addebita aver richiesto ai colleghi _____ e _____ di effettuare lo spostamento di climatizzatori dalla sala vendita al piano alto della scaffalatura del reparto utilizzando un'attrezzatura denominata "giraffa" per salire su tale scaffalature, quindi esponendoli al rischio di caduta e di aver rimproverato uno dei due colleghi il quale, avendo paura di cadere, aveva usato la piattaforma regolamentare e, a dire del ricorrente, stava impiegando troppo tempo per fare l'operazione assegnata.

La circostanza non è stata confermata dal teste _____ il quale ha riferito che "noi abbiamo usato sempre la piattaforma non mi risulta che ricorrente abbia mai detto a noi addetti alla vendita di usare invece la giraffa". Anche il teste _____ ha confermato di non essere mai stato obbligato dalla ricorrente all'uso della giraffa invece della piattaforma. Ciò premesso sul piano della storicità dei fatti, non può essere accolta la domanda principale di parte ricorrente diretta ad accertare la natura ritorsiva del licenziamento. Dall'istruttoria non è emerso alcun elemento in forza del quale si possa presumere anche in via puramente indiziaria che il recesso sia dovuto unicamente ad una volontà illecita di reazione a pretese legittime del ricorrente.

Sulla base delle osservazioni sopra svolte si deve ritenere che una parte delle contestazioni, anche alla luce delle prove assunte, rivesta una rilevanza disciplinare sostanzialmente nulla.



Ci si riferisce in particolare alla contestazione relativa alla ritardata restituzione del resto per l'acquisto di panettoni ed agli omessi accertamenti sull'ammancio di euro 30 (non si comprende quali accertamenti il ricorrente avrebbe dovuto fare e comunque la situazione si è risolta con una soluzione pratica e verosimilmente in accordo con tutti i dipendenti); la ancata denuncia della sparizione di un di un carrello, il mancato reperimento della somma di euro 500 nella busta inserita nella cassaforte (per quest'ultimo episodio francamente non si comprende cosa si imputi al ricorrente). L'addebito relativo all'ordine di utilizzare strumenti pericolosi per l'incolumità dei colleghi (che l'azienda ha ritenuto di formalizzare con apposita e distinta lettera di contestazione) è stato addirittura smentito dall'istruttoria. Più consistenti elementi sono stati raccolti con riferimento alla contestazione relativa all'applicazione di sconti al di fuori delle regole e delle autorizzazioni aziendali. I testi infatti hanno confermato una generale prassi adottata ricorrente in questo senso e il ricorrente non ha dimostrato che i prodotti individuati specificamente nella contestazione del 30 gennaio 2015 e 26 gennaio 2015 avessero le caratteristiche tali da giustificare un'autonoma iniziativa del responsabile del punto vendita nell'applicazione di sconti al di fuori delle percentuali ordinariamente applicato. Le medesime considerazioni valgono anche per l'episodio relativo alla vendita dalla cabina doccia. Peraltro non è stato provato in maniera certa che la cabina doccia sia stata acquistata per finalità personali della ricorrente e in ogni caso si trattava di una cabina in esposizione, con difetti di funzionamento, e quindi uno sconto anche di una certa entità era comunque giustificato. Così pure è stato dimostrato il rifiuto del ricorrente di partecipare al corso sulla sicurezza fissato presso la sede di . Sulla base di quanto sopra osservato si deve quindi ritenere che una parte dei fatti contestati è stata provata sul piano storico ed è rilevante sotto il profilo disciplinare. Tuttavia si deve ritenere anche che non sussistano gli estremi della giusta causa poiché la sostanza di comportamenti effettivamente addebitabili al ricorrente riguarda l'applicazione di sconti che pur regolati da procedure aziendali lasciavano comunque una certa discrezionalità al gestore del punto vendita ed erano comunque suscettibili di controllo e verifica mediante il sistema gestionale e le stampe che venivano eseguite dalla impiegata addetta all'amministrazione del punto vendita. Anche la presa di posizione del ricorrente sulla sua partecipazione al corso presso la sede di non assume gravità tale da determinare interruzione del rapporto di fiducia con il datore di lavoro, tenuto conto che, come emerso anche nell'istruttoria, le motivazioni addotte da ricorrente riguardavano una sua difficoltà nell'anticipare le spese per la trasferta. L'episodio relativo alla mancata denuncia di smarrimento delle chiavi, pur disciplinarmente rilevante, non assume una gravità tale da giustificare un licenziamento per giusta causa. Infatti il mancato reperimento delle chiavi era noto agli altri colleghi del punto vendita. Se effettivamente vi fosse stato un pericolo immediato per il patrimonio aziendale



presumibilmente i colleghi si sarebbero attivati rivolgendosi ai superiori per informarli della situazione anomala (come invece è avvenuto invece per episodi irrilevanti, come la vicenda relativa all'acquisto dei panettoni). Pertanto, ad avviso dello scrivente, ricorre in questo caso la situazione prevista dal quinto comma dell'articolo 18 legge 300/70. I fatti addebitati sono in parte sussistenti ed aventi una rilevanza disciplinare, ma nel loro complesso non integrano gli estremi della giusta causa. Tenuto conto della anzianità aziendale del ricorrente (assunto dal 27 agosto 2008) e delle grandi dimensioni dell'azienda (dalla visura camerale prodotta come documento 1 di parte ricorrente risulta un numero di oltre 2000 addetti) e della oggettiva valenza disciplinare di talune condotte del ricorrente l'indennità deve essere determinata equitativamente in 18 mensilità della retribuzione globale di fatto. (ordinanza di fase sommaria).

Con la sentenza impugnata il giudice confermava la precedente decisione con le seguenti argomentazioni:”.. *L'opposizione è infondata e deve essere confermata integralmente l'ordinanza emessa all'esito della fase sommaria, Le parti hanno riproposto nella presente fase a cognizione piena le medesime domande (salvo quanto detto sopra per la parte opposta), eccezioni ed argomentazioni in fatto e diritto esposte nella fase sommaria, sulle quali il sottoscritto Giudice ha esaurientemente preso posizione con l'ordinanza opposta sopra riportata, che quindi deve essere integralmente confermata e recepita nella presente sentenza. Si ritiene di confermare anche la quantificazione dell'indennità risarcitoria ex art. 18 comma quinto L. 300/70. Infatti, sulla base della anzianità di servizio e delle dimensioni aziendali il lavoratore avrebbe avuto diritto ad una indennità fissata nel massimo. La riduzione a 18 mensilità appare congrua tenuto conto anche del fatto che, come rilevato nell'ordinanza opposta, la società opponente ha ritenuto di contestare anche condotte palesemente prive di rilevanza disciplinare ovvero fatti che non hanno trovato riscontro nell'istruttoria. “.*

6. Il Collegio non condivide le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado, per quanto si dirà di seguito ed in particolare valutando il complesso degli episodi disciplinari acclarati anche in primo grado, in ragione del contesto temporale (qualche mese) e del ruolo rivestito dal (che di fatto gestiva il punto vendita).

Infatti a fronte delle conclusioni del reclamato il quale non ha proposto reclamo incidentale, ma nel complesso dell'atto di costituzione aveva insistito per la irrilevanza disciplinari anche delle condotte ritenute rilevanti dal giudice della fase di opposizione, osserva la Corte come la commissione di alcune condotte costituisca elemento del fatto non più controvertibile in questo grado.

6.1. Nel caso di specie, per quanto esposto in precedenza, la società aveva contestato al proprio dipendente una pluralità di condotte ritenute rilevanti in sede disciplinare; il recesso è stato peraltro motivato in ragione della rilevanza che ad avviso della ogni condotta contestata assumeva e ciò



anche a considerarla singolarmente. Ne consegue che la mancata prova di alcune delle condotte – come peraltro osservato dallo stesso giudice impugnato- non rendeva di per sé stesso illegittimo il recesso, essendo consentito al giudice – anche in assenza di eccezione del lavoratore circa la natura unitaria e congiunta dei fatti contestati (cfr. Cass. 18836/17)- valutare se i singoli episodi “ *costituissero base idonea a giustificare la sanzione* “ (cfr. cass. Citata).

D'altra parte la insussistenza del fatto di cui all'art. 18 st.lav. novellato, “*si configura, ove la contestazione abbia avuto ad oggetto una pluralità di addebiti o un'unica articolata condotta, solo qualora sul piano fattuale possa escludersi la realizzazione di un nucleo minimo di condotta - fra i fatti oggetto di contestazione - di per sé solo astrattamente idoneo a giustificare la sanzione espulsiva*” (cfr. in tema Cass. 14192/18).

7. In particolare l'episodio della sparizione delle chiavi (condotta n.1), essendo stato provato dalla società mediante le deposizioni orali, che il le aveva smarrite e non aveva ritenuto necessario sporgere denuncia, nonostante le richieste dei propri collaboratori (condotta posta in essere immediatamente dal nuovo gestore), questa Corte non ritiene corretta la semplificazione dell'episodio nei termini sopra indicati dal giudice di Verona.

Va infatti ricordato che all'epoca il , era l'unico responsabile dell'esercizio; la chiave in oggetto, per quanto riferito dalla teste (la cui attendibilità non può essere messa in discussione sia perché valorizzata e ritenuta credibile dallo stesso giudice di Verona, con pronuncia non impugnata in via incidentale dal reclamato, sia perché concorde con le altre dichiarazioni dimesse dalla società), azionava anche gli allarmi di accesso al punto vendita.

La circostanza che si fosse ovviato temporaneamente delegando l'apertura e chiusura agli altri tre addetti che avevano le chiavi, non è di per sé sufficiente a far venire meno la gravità della condotta del gerente che era responsabile dei beni aziendali. Trattasi di negligenza grave in ragione della posizione rivestita dal lavoratore.

Del pari risulta grave l'addebito relativo alla cabina doccia (condotta n.9) di cui alla contestazione del 17 febbraio 2015 : il testimone aveva confermato, come evidenziato anche dal giudice nella sentenza impugnata, che trattavasi di oggetto con prezzo originario di 499,99 euro che era stato acquistato con intervento di a soli 40 euro e dunque con una scontistica del tutto contraria a quanto previsto dalle procedure aziendali (cfr. docc. 4 e 6 parte reclamante e deposizione).

Il testimone aveva dichiarato di averla assemblata in ragione di una espressa richiesta del il quale gli aveva riferito che sarebbe stata ritirata successivamente da un proprio conoscente; dichiarava inoltre che il trasportatore gli aveva riferito di averla consegnata presso l'abitazione del reclamato.



A questo punto ritenuto che la procedura aziendale non consentiva sconti superiori al 50% , salvo il caso di merce campione o unica, e che del pari non era consentito all'addetto di praticare sconti a se stesso o parenti (cfr. doc. 4 parte reclamata), tenuto conto anche dell'entità del ribasso, e dell'assenza di prova di autorizzazione da parte del superiore (cfr. dep.), trattavasi di condotta che non poteva essere sminuita come ritenuto dal giudice di primo grado. La circostanza che si trattasse di cabina in esposizione e che mancando due pezzi, era stata resa funzionante dal su ordine del i - togliendo i due pezzi mancanti da altra cabina in esposizione, non era sufficiente ad avviso del Collegio a giustificare una riduzione del prezzo così elevata e quel che più conta, contraria alle direttive aziendali.

Questa Corte considera egualmente gravi le condotte relative alla scontistica sia con riferimento allo scontrino fiscale del 23.11.14 di cui alla contestazione del 26 gennaio 2015, che quelle più numerose (93) di cui alla contestazione del 30.01.15 (cfr. condotte nn. 4 e 8); comportamenti che anche il Tribunale aveva ritenuto provati, escludendo che il lavoratore fosse riuscito a dimostrare trattarsi di prodotti per i quali si poteva praticare degli sconti così rilevanti (cfr. docc. 20 e 21 parte reclamante e relativa documentazione contabile allegata).

7. In ogni caso questa Corte ritiene corretta la ricostruzione del giudice rispetto alla "scontistica" a nulla rilevando pertanto le istanze istruttorie riproposte anche in questo grado dal reclamato e volte a provare l'esistenza di una generica autorizzazione del superiore . rispetto agli sconti praticati.

Il testimone . sul punto aveva riferito quanto segue: " *nel periodo in cui c'era il ricorrente potevamo fare lo sconto senza necessità di autorizzazione del responsabile, in genere si faceva per articoli in esposizione o danneggiati*". *Ricordo un caso della vendita di due box doccia che erano stati venduti ad un prezzo notevolmente scontato, si trattava di due articoli nuovi ; per quanto ricordo si trattava di un prezzo inferiore alla metà del prezzo di listino.* ".

Dichiarazioni rilevanti al fine di ritenere provate le contestazioni della società di inosservanza delle regole aziendali (cfr. contestazione del 30.01.15).

In proposito non condivide la Corte la conclusione cui è giunto il giudice impugnato secondo cui trattavasi di inosservanze non sufficienti a giustificare il recesso poiché il era soggetto dotato di discrezionalità ed i suoi comportamenti avrebbero potuto essere controllati immediatamente dalla datrice di lavoro con la stampa giornaliera degli sconti praticati dal punto vendita.

Come evidenziato dalla reclamante il ricorrente era il responsabile del punto vendita e la organizzazione della società era tale che l'ufficio risorse umane, con sede in , si occupava in modo centralizzato di tutti i punti vendita nel territorio nazionale. Fino alle segnalazioni,



documentate, dei lavoratori del gennaio 2015 (cfr. doc. da 12 a 19 , dichiarazioni dimesse da parte reclamante), non vi era necessità per la datrice di lavoro di verificare la condotta del . Né peraltro la che effettuava le stampe valorizzate dal giudice, era tenuta a controllare la scontistica dell'esercizio o a riferire in merito all'area manager che, come confermato anche dal testimone aveva rapporti diretti soltanto con il gestore o vice gestore (nel caso di specie il).

Del pari con riferimento all'episodio della mancata partecipazione al corso di sicurezza aziendale organizzato a (condotta n. 7) per il quale il lavoratore aveva assicurato la propria presenza, poi revocata per assenza di un anticipo delle spese cui il lavoratore era consapevole di non avere diritto (cfr. dep.), trattasi di condotta valorizzabile ai fini disciplinari.

Infatti tenuto conto della posizione aziendale del , in assenza di prova circa la promessa di un anticipo delle spese, la condotta di annullamento intempestivo della sua partecipazione assumeva rilevanza nella complessa valutazione della diligenza del prestatore, che aveva l'obbligo di provvedere alla propria formazione.

Né va dimenticato l'episodio della banconota smarrita (condotta n. 3); infatti lo svolgimento dei fatti come evidenziato anche dal giudice di prime cure e riferito dai testimoni, pur non consentendo di ritenere provato l'addebito della appropriazione della stessa da parte del , (cfr. dichiarazione.), tuttavia è sintomatica di un certo comportamento del lavoratore il quale, nonostante la scoperta della mancanza della banconota in cassaforte, non si era allarmato né aveva verificato con i colleghi cosa fosse accaduto.

La circostanza della ricomparsa del denaro poco prima della scadenza del mese previsto e la circostanza dell'apertura della cassaforte ad opera del pochi giorni dopo della collocazione della busta in cassaforte (cfr. dep.) e l'apertura della busta dalla quale la banconota risultava sparita, costituiscono elementi presuntivi in merito al prelievo della stessa da parte del lavoratore che verosimilmente l'avrebbe utilizzata per necessità personali, ricollocandola in sede al momento opportuno.

8. Ritenuto quindi che nel caso di specie erano state contestate al lavoratore una molteplicità di condotte rilevanti a livello disciplinare, alcune delle quali, risultate provate ed altre non provate (e senza considerare per il principio della ragione più liquida altre ritenute irrilevanti o non provate dallo stesso giudice di primo grado): in particolare non erano state provate dalla società la violazione delle norme di sicurezza (cd. Uso della giraffa di cui alla contestazione del 17.02.15) e l'inosservanza della campagna " slow mover" di cui alla contestazione del 26.01.15, corre l'obbligo valutare, la sufficienza delle singole condotte sopra valorizzate a giustificare il recesso per giusta causa (cfr. Cass. 12175/14). Ritene questa Corte, considerate anche le norme collettive che



prevedono il recesso per giusta causa in caso di grave violazione degli obblighi e abuso di fiducia, che in ragione della posizione aziendale del lavoratore, dal 2014 unico responsabile del punto vendita, della sua anzianità di servizio (assunto nel 2008), della peculiarità delle condotte che denotavano una scarsa propensione al rispetto delle direttive aziendali relative alla politica commerciale, oltre che la scarsa attenzione rispetto ai beni di proprietà aziendale di cui doveva garantire l'integrità(vedi episodio delle chiavi e della cabina doccia, presenza nella cassaforte della banconota smarrita), in aggiunta alla discrezionalità di cui era dotato, confermata anche dalle deposizioni raccolte (cfr. dep. in merito alla scontistica), e il numero rilevante delle operazioni di sconto esulanti i margini consentiti dalla azienda (cfr. 93, considerando la sola contestazione del 30.01.15), insieme alla condotta negligente anche rispetto all'obbligo formativo, siano elementi sufficienti ad integrare giusta causa.

Le condotte descritte, infatti, denotano una scarsa inclinazione del ad attuare diligentemente gli obblighi assunti e a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza (cfr. in tema Cass. 18195/19).

8.1. Quanto poi alla proporzionalità del fatto ritenuto sussistente sotto il profilo di “ nucleo minimo di condotta”, il numero degli addebiti provati, oltre al danno patrimoniale che in particolare le plurime condotte di sconto avevano provocato in capo alla società (cfr. documentazione versata in atti), sono elementi idonei a porre in dubbio la correttezza dell'adempimento da parte del prestatore di lavoro rispetto ai futuri obblighi lavorativi e quindi sono sufficienti a rilevare rispetto alla grave negazione della fiducia che giustifica il recesso per giusta causa.

9. Pertanto in riforma della sentenza impugnata va rigettata l'impugnazione al licenziamento proposta dal ed accolta dal giudice di Verona, con conseguente obbligo del lavoratore di restituire alla società quanto dalla stessa corrisposto in ottemperanza alla sentenza di primo grado (cfr. doc. 3 parte reclamante).

In merito alle spese la circostanza che degli episodi contestati la Corte abbia ritenuto provati soltanto alcuni addebiti, costituisce motivo per compensare le spese tra le parti nella quota di ½.

La frazione residua liquidata con riferimento al primo grado tenendo conto delle somme liquidate dal giudice di primo grado e quanto a questo grado in ragione del valore indeterminabile della controversia, seguono la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

Ogni contraria istanza eccezione deduzione disattesa od assorbita, definitivamente pronunciando:

- In accoglimento del proposto reclamo ed in riforma parziale della sentenza impugnata, rigetta le domande proposte da ed accolte in primo grado;



- Condanna per l'effetto a restituire alla società quanto dalla stessa corrisposto in adempimento dei provvedimenti giudiziali emessi nelle precedenti fasi del giudizio;
- Compensa tra le parti le spese di lite nella misura del 50% e condanna il [] a rimborsare alla società la quota residua liquidata, in detta frazione, quanto al primo grado comprensivo della fase sommaria in euro 3250,00 per compensi, e quanto al secondo grado in euro 3308,00, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Venezia 16 ottobre 2019

Il Consigliere estensore

Dott. .

IL PRESIDENTE

Dott. .

